



SETTORE SERVIZI SOCIALI
Ufficio Amministrazione e Contabilità Servizi Sociali

Resp. Procedimento: dott.ssa Lucia Negretti
Resp. Istruttoria: dott.ssa Licinia Campo Antico

BANDO DI ACCREDITAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONZA
PERIODO 1/02/2022 - 31/12/2023

ART. 1 FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. L'obiettivo del presente bando è l'accreditamento di soggetti fornitori, in possesso delle necessarie competenze tecniche, economiche ed organizzative, meglio specificate nei punti successivi, per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare.
2. La gestione del Servizio Assistenziale Domiciliare (SAD)¹ a favore di soggetti fragili è svolta mediante soggetti fornitori accreditati e l'assegnazione di voucher sociali in attuazione a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 3/2008, che riconosce nei titoli sociali e socio-sanitari gli strumenti per sostenere la permanenza al domicilio delle persone in condizioni di disagio e per agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie.
3. L'accreditamento consiste in un processo di selezione dei soggetti che erogano servizi socio assistenziali in ambito locale, mediante la definizione di requisiti di qualità necessari all'instaurazione di rapporti con il servizio pubblico. L'accreditamento è finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessarie per rispondere al fabbisogno espresso nella programmazione territoriale nell'ambito del Piano distrettuale di Zona.

ART. 2 ENTE ACCREDITANTE

1. L'Ente accreditante è il Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste, 20900 Monza (MB).

ART. 3 OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il SAD è un servizio che supporta e integra le attività della persona assistita e/o dei suoi familiari o altri caregiver, al fine di:
 - consentire a persone in situazione di fragilità temporanee o con permanenti limitazioni nell'autonomia personale di continuare a vivere nel proprio ambiente familiare o comunque presso la propria comunità di appartenenza, mantenendo o migliorando, ove possibile, la propria qualità di vita;
 - favorire il mantenimento delle proprie capacità residue, il rallentamento del decadimento psico-fisico, cognitivo e sociale, sostenendo la capacità di prendersi cura di sé stessi;
 - favorire e sostenere le relazioni sociali e familiari;
 - sostenere nella vita quotidiana nuclei familiari che vivono in situazioni di difficoltà

¹ Da ora il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà indicato mediante sigla SAD

Servizio Amministrazione e contabilità
via Guarenti 2 | 20900 Monza | Tel. 039.28.328.78 | Fax 039.28.328.52
Email sociali.amministrazione@comune.monza.it
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax
+39.039.2372.558
Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

- evitare o ritardare inserimenti in strutture residenziali, ospedalizzazioni non indispensabili, di persone anziane o disabili, garantendo la permanenza nel loro ambiente di vita, anche attraverso il supporto di altri servizi territoriali;
 - evitare o limitare situazioni di solitudine, isolamento ed emarginazione sociale;
 - supportare l'anziano o il disabile dimesso dall'ospedale e favorire il percorso di recupero delle normali attività psico-fisiche.
2. Le prestazioni richieste e i destinatari del servizio sono specificati nel Capitolato tecnico (Allegato 1 al presente bando), al quale si rimanda.
 3. A fini informativi si specifica che nell'anno 2020 il numero complessivo di ore erogate è stato pari a n. 24.843 e che nel 2021, al 31 ottobre, le ore erogate sono state n. 23.700.

ART. 4 VOUCHER SOCIALE E COMPARTICIPAZIONE UTENZA

1. Il valore orario della prestazione SAD in regime di accreditamento è pari ad € 17,50 oltre iva. Corre obbligo di indicare, visto il protrarsi della pandemia, che in presenza di utenti affetti da Covid 19 il valore orario è pari ad € 33,34 oltre IVA.
2. Il valore si riferisce alla prestazione del singolo operatore. In caso di compresenza sarà erogato un voucher per ciascuno degli operatori coinvolti.
3. Il valore è maggiorato:
 - del 15% per prestazioni rese in giorni festivi o in orario notturno;
 - di € 0,40/km per servizi di accompagnamento fuori Monza, presso luoghi di cura e riabilitazione (da calcolarsi dal confine al luogo di destinazione e viceversa)
4. Il valore può essere frazionato, in ragione del PAI, in 15 minuti, a partire da un minimo di 30 minuti.
5. L'importo orario sopra indicato è da intendersi omnicomprensivo di tutte le prestazioni dirette ed indirette previste dal bando di accreditamento a remunerazione di:
 - attività diretta del singolo operatore in favore dell'utente, ivi compresi gli accompagnamenti sul territorio di Monza;
 - attività indiretta, ovvero quella dedicata alla compilazione del PAI e delle cartelle, agli incontri di coordinamento, formazione, valutazione, supervisione interna, di raccordo con gli operatori del Comune,
 - ogni altro obbligo e onere posto a carico del fornitore accreditato, sulla base di quanto disposto nel presente capitolato;
6. Al cittadino verrà concesso un voucher per l'acquisto del servizio presso il fornitore autonomamente individuato, calcolato sulla base dell'importo indicato nell'attestazione ISEE, secondo gli scaglioni ISEE definiti dal Regolamento per la disciplina di interventi e servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Monza - Tabella Economica Comune di Monza e gli importi definiti annualmente con provvedimento della Giunta Comunale (allegato A al capitolato per l'accredimento).
7. La quota del valore della prestazione SAD non coperta dal voucher comunale costituisce la quota di compartecipazione dell'utente al pagamento del servizio richiesto e dovrà essere corrisposta direttamente dall'utente al fornitore accreditato prescelto. In nessun caso il fornitore potrà rivalersi sull'Ente per eventuali insoluti delle quote a carico del cliente/utente.
 In caso di insoluto, è obbligo del fornitore avvisare l'A.S. che ha in carico il cittadino che provvederà a stilare una relazione al Responsabile dell'Ufficio per illustrare la situazione e porre in essere soluzioni.
 In caso di mancato pagamento di quanto direttamente dovuto dall'utente per un periodo superiore ai tre mesi, è facoltà del fornitore sospendere il servizio previa comunicazione al Servizio Sociale.

8. Il Comune liquiderà ai fornitori il controvalore dei voucher effettivamente utilizzati da ogni singolo beneficiario previa ricezione da parte dei fornitori stessi del rendiconto mensile per singolo utente e previo accertamento della regolarità della prestazione, nel rispetto di quanto previsto dal PAI, e del DURC, come meglio precisato all'ART. 10 del Capitolato.

ART. 5 PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

1. La disciplina della materia attribuisce ai Comuni la funzione di accreditamento dei Soggetti erogatori di servizi ed interventi socio-assistenziali. Tale procedura viene esplicata mediante l'accertamento del possesso dei requisiti elencati ai seguenti ARTT. 6, 7, 8 del presente documento, e si conclude con l'iscrizione all'Albo Comunale dei Soggetti Accreditati per la fornitura del Servizio di Assistenza Domiciliare.
2. Le modalità di presentazione delle domande di accreditamento sono disciplinate dal successivo ART. 12.
3. Le domande di accreditamento pervenute entro i termini fissati dal presente bando saranno valutate da Commissione appositamente costituita.
4. La Commissione sarà composta da dipendenti del Settore Servizi Sociali del Comune di Monza, due membri esperti e un dipendente con funzioni di segretario, e presieduta dal Dirigente competente.
5. La Commissione procederà all'esame delle domande di ammissione, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente documento e la regolarità formale della documentazione presentata, redigendo apposito verbale.
6. L'Albo dei Soggetti Accreditati viene formalizzato con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali, che provvede altresì alla stipula dei singoli Patti di Accreditamento.
7. La conclusione del procedimento è prevista entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Entro lo stesso termine sarà comunicato l'esito ai richiedenti, motivando per iscritto un eventuale diniego.
8. L'inserimento dei soggetti accreditati nel relativo Albo Comunale non comporta obblighi di richiesta di attivazione di interventi o servizi per il Comune di Monza, dal momento che la scelta del fornitore costituisce libera facoltà dell'utente/cliente.
9. L'Albo dei Soggetti Accreditati decorrerà dal 01/02/2022 e sarà valido fino al 31/12/2023, fatta salva la permanenza dei requisiti.

ART. 6 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
4. È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura.
7. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
9. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle procedure deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

11. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
12. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
13. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, di seguito indicati, da dichiarare utilizzando il **modello di istanza allegato** (Allegato 2):
 - a. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.lgs n. 165/2001;
 - c. l'esistenza o meno di rapporti di parentela affinità, contiguità tra titolari, amministratori, soci, dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti del comune di Monza che agiscono o possono agire o interferire sul processo decisionale;
 - d. l'accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico dell'Ente (Allegato 5), la mancata accettazione di tali clausole costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
2. I concorrenti dovranno inoltre dichiarare:
 - a. il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;
 - b. l'impegno, in caso di inserimento nell'Albo dei soggetti accreditati, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i codici di comportamento e di condotta del Comune di Monza pubblicati sul sito internet dello stesso;
 - c. l'impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato di servizio e dagli atti della procedura;
 - d. l'accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando e nel capitolato e nei relativi allegati.

ART. 8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali, di seguito indicati.

ART. 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- b) in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del d.m. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- c) in caso di cooperativa sociale, l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/91 per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- d) in caso di ONLUS, l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97;
- e) nell'ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese e si fornisca evidenza degli oggetti di attività.

ART. 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il concorrente dovrà essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria:
 - Aver realizzato, nel triennio 2018-2019-2020, un fatturato globale medio annuo non inferiore a € 250.000,00 IVA esclusa.
2. Tale requisito viene richiesto in ragione dell'opportunità che il servizio sia prestato da soggetto economico di dimensioni tali da garantire lo svolgimento dello stesso in termini di variabilità delle prestazioni richieste, nei suoi aspetti organizzativi e nella capacità di governare e impattare su un contesto territoriale delle dimensioni dell'Ambito territoriale di Monza.
3. Il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere autocertificato dai concorrenti in sede di procedura di accreditamento. La dichiarazione potrà essere resa all'interno del modello di istanza allegato (Allegato 2) e nella sezione IV -B del DUGE (Allegato 3).
4. La comprova del requisito, da presentarsi in sede di controlli successivi sulle autocertificazioni fornite, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice:
 - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le prove richieste dall'A.C. può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Ente accreditante.

ART. 8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1. Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - a) Essere in possesso, per l'esecuzione del servizio, delle risorse umane necessarie precisate nel Capitolato;
 - b) Aver svolto, con buon esito, nel triennio 2018-2019-2020, a favore di committenti pubblici e/o privati, servizi di cui alla presente procedura di accreditamento (servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili) o servizi analoghi (es. ADI), per contratti di valore complessivo (anche sommati) per i tre anni non inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa. (Il concorrente dovrà indicare il committente pubblico o privato, la tipologia delle prestazioni svolte, i periodi di esecuzione, l'importo contrattuale. In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto sopra indicato, dovrà essere scorporata dall'importo complessivo del contratto la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con l'oggetto sopra indicato).
 - c) Ore dedicate all'aggiornamento professionale del personale impiegato nei servizi SAD nel triennio 2018-2019-2020 non inferiore a 15 ore annue per ciascun operatore;
 - d) Avere sede operativa o punto di accesso/contacto per l'utenza nel territorio del Comune di Monza o nel raggio di 25 km dai confini comunali, o impegnarsi a conformarsi al presente requisito entro la data di sottoscrizione del patto di accreditamento;
 - e) Essere in possesso di Carta dei Servizi (da allegare).
2. I requisiti di capacità tecnica dovranno essere autocertificati dai concorrenti in sede di procedura di accreditamento. La dichiarazione potrà essere resa all'interno del modello di istanza allegato (Allegato 2) e nella sezione IV - C del DUGE (Allegato 3)
3. La comprova del requisito, laddove non è verificabile d'ufficio presso pubbliche amministrazioni, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
4. Si precisa che i Fornitori Accreditati devono garantire la sussistenza e la permanenza dei requisiti e standard di qualità sopra dettagliati per tutto il periodo di iscrizione all'albo dei soggetti accreditati.

ART. 9 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
2. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
3. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

4. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
5. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
6. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
7. I requisiti di idoneità professionale di cui all'ART. 8.1. di cui alle lettere a), b), c), d), e) devono essere posseduti da:
 - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
8. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'ART. 8.2 punto 1. devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori economici partecipanti alla procedura, in forma singola o associata.

In caso di RTI il requisito relativo al fatturato globale deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria nella misura minima del 40% e la restante parte cumulativamente dal/dai mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2, dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziatoe per le quali il Consorzio stesso partecipa.

Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o dalle Consorziatoe.
9. I requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'ART. 8.3, punto 1. lett. a) possono essere posseduti indifferentemente dalla mandataria o dalla mandante e resi disponibili per l'esecuzione del contratto.
10. I requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'ART. 8.3, punto 1. lett. b), devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

ART. 10 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. I requisiti di idoneità professionale di cui all'ART. 8.1 devono essere posseduti sia dal consorzio, sia dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

3. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'ART. 8.2, punto 1, devono essere posseduti dal Consorzio o dalle Consorziatoe per le quali il Consorzio stesso partecipa.
4. I requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
 - b) Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice devono essere posseduti o dal consorzio medesimo, se esegue le prestazioni con la propria struttura, o dai consorziati, se le prestazioni vengono eseguite tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, fermo la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

ART. 11 AVVALIMENTO

1. Ai sensi degli artt. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
3. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
4. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.
9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

10. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la S.A. richiede al concorrente, per iscritto, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
11. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
12. L'ausiliaria deve possedere i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, previsti dal codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, e del modello di istanza.
13. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - 1) il modello di istanza (Allegato 2);
 - 2) il modello DUGE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI (Allegato 3);
 - 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - 5) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - 6) PassOE (passaporto operatore economico) dell'ausiliaria.
14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
15. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ART. 12 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

1. Gli Enti Fornitori interessati ad essere inseriti nell'Albo dei soggetti accreditati per la fornitura del Servizio di Assistenza Domiciliare possono presentare la propria candidatura **entro e non oltre il 17/01/2022** utilizzando il **modello di istanza allegato** (Allegato 2), in **marca da bollo da € 16,00 annullata**, corredato da:
 - Documento di Gara Unico Europeo (DUGE) (Allegato 3)

- Documento di lunghezza non superiore a tre pagine (sei facciate), sottoscritto dal legale rappresentante, descrittivo delle dimensioni organizzative, esperienziali, gestionali e qualitative aziendali,
 - Carta dei Servizi,
 - Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante sottoscrittore della domanda
2. Il fascicolo contenente la documentazione relativa alla domanda di accreditamento dovrà essere intestata a:

Alla C.A. della Dirigente, dott.ssa Lucia Negretti
 SETTORE SERVIZI SOCIALI
 COMUNE DI MONZA
 VIA GUARENTI 2 - 20900 MONZA

e dovrà essere presentata obbligatoriamente tramite PEC al seguente indirizzo monza@pec.comune.monza.it, avente ad oggetto “Domanda per l’accreditamento di Soggetti erogatori del Servizio di Assistenza Domiciliare”. Altre modalità di invio dell’istanza e/o l’invio della stessa ad altri indirizzi PEC/mail non verranno prese in considerazione.

3. Le domande di accreditamento **devono essere presentate entro e non oltre il 17/01/2022.**
4. La domanda e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente, a pena esclusione, da parte del Legale Rappresentante del Soggetto Fornitore, allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
5. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione effettuerà, opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
6. Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti e si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 13 RAPPORTI TRA ENTI ACCREDITATI E IL COMUNE DI MONZA E PATTO DI ACCREDITAMENTO

1. Dopo l’espletamento delle procedure di accreditamento tra il Comune e i fornitori accreditati si procederà alla definizione e alla sottoscrizione del Patto di Accreditamento nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti in causa (fornitori accreditati, Comune, utenti), come da fac simile (Allegato 4).

ART. 14 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari categorie di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
4. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Indirizzo	CAP	Comune	Nominativo
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00186	Roma	Recupero Luigi

ART. 15 INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

1. Per ogni ulteriore informazione e per richiesta di chiarimenti, gli interessati possono contattare il Settore Servizi Sociali del Comune di Monza inviando una PEC al seguente indirizzo monza@pec.comune.monza.it, indirizzata ai Servizi Sociali Comunali, avente ad oggetto “RICHIESTA CHIARIMENTI Bando di accreditamento di Soggetti erogatori del Servizio di Assistenza Domiciliare”.
2. Le richieste di chiarimento potranno essere presentate entro e non oltre il giorno 11/01/2022. Alle stesse verrà data risposta sul sito internet del Comune di Monza, nella sezione relativa alla procedura di cui trattasi.
3. Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, viene integralmente pubblicato sul sito internet del Comune di Monza www.comune.monza.it.

ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Monza: dott.ssa Lucia Negretti.

Monza, li 16/12/21

Allegati:

- Allegato 1: Capitolato per l'accREDITamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) - Caratteristiche dei servizi oggetto di accREDITamento e relativo Allegato A (Tabella voucher servizio di assistenza domiciliare -SAD)
- Allegato 2: Modello istanza contenente dichiarazione per partecipazione a procedura
- Allegato 3: Documento di Gara Unico Europeo (DUGE)
- Allegato 4: Bozza patto di accREDITamento
- Allegato 5: Codice etico

La Dirigente del Settore
Servizi Sociali Comune di Monza
Dott.ssa Lucia Negretti